

Regolamento sull'utilizzo dei proventi derivanti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'energia condivisa

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di ripartizione dei proventi economici riconosciuti alla Comunità Energetica Rinnovabile “CER Solidale Trentina” dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di incentivo per l'energia condivisa, in conformità con gli obblighi di legge, le disposizioni statutarie e con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Periodicità della ripartizione

1. La ripartizione dei proventi di cui all'articolo precedente avviene con cadenza annuale, entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'ultimo versamento annuale previsto da parte del GSE, salvo diversa periodicità deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in base alle disponibilità economiche e alle rendicontazioni ricevute dal GSE.

Art. 3 – Criteri di utilizzo e ripartizione dei proventi

1. I proventi complessivi derivanti dal GSE vengono ripartiti come segue:
 - a. il 50% è destinato alla costituzione di un Fondo Solidale, finalizzato al finanziamento di progetti sociali, ambientali o di pubblica utilità, individuati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e in coerenza con le finalità statutarie della CER;
 - b. il rimanente 50% è destinato in via prioritaria alla copertura dei costi di gestione e funzionamento della CER, ove presenti e debitamente rendicontati;
 - c. quanto residuo dopo la copertura dei costi di cui alla lettera b) è suddiviso in misura proporzionale tra i membri produttori e consumatori, sulla base rispettivamente dell'energia prodotta e dell'energia consumata all'interno della condivisione, secondo quanto riportato nella rendicontazione ufficiale del GSE;
 - d. la quota individuale dei proventi spettante ai soci ai sensi della lettera c) può essere, su espressa volontà del singolo socio, donata direttamente dalla CER Solidale Trentina a favore di una realtà non avente scopo di lucro da lui indicata, purché regolarmente costituita.
2. La volontà del socio deve essere comunicata mediante apposito modulo o specifica comunicazione scritta alla segreteria della CER;
3. La scelta resta valida fino a diversa comunicazione del socio stesso, che potrà modificarla o revocarla in qualsiasi momento;
4. La CER provvede annualmente a effettuare le donazioni in conformità con le indicazioni ricevute e a renderne conto al singolo socio nonché nella relazione di rendicontazione di cui all'articolo 8.

Art. 4 – Bando per progetti sociali e Comitato Garante

4.1 Finalità

1. Come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il 50% degli incentivi destinati a finalità sociali è riservato a un bando per il finanziamento di progetti a impatto sociale sul territorio di riferimento della CER Solidale Trentina.

4.2 Fasi di definizione del bando

1. Individuazione dei bisogni territoriali:
Il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le istituzioni locali (Servizi sociali dei Comuni e delle Comunità di Valle) e analisi dei piani sociali di comunità, individua i principali bisogni sociali del territorio, che costituiscono i possibili ambiti del bando.
2. Selezione dei temi:
Sulla base di tale analisi vengono individuati almeno cinque possibili temi oggetto del bando.
3. Coinvolgimento dei soci:
Tutti i soci della cooperativa partecipano a un sondaggio interno per votare il tema ritenuto più rilevante. Il tema più votato diventa l'oggetto ufficiale del bando.

4.3 Contenuti del bando

1. Il bando, pubblicato in forma chiara e trasparente, specifica:
 - a. il tema scelto;
 - b. i soggetti destinatari del finanziamento;
 - c. le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
 - d. i criteri di ammissibilità e valutazione;
 - e. le tempistiche e le modalità di rendicontazione.
2. La soglia minima per l'attivazione del fondo relativo al bando è fissata in euro 5.000,00.

4.4 Comitato Garante

1. La valutazione dei progetti è affidata al Comitato Garante, organo indipendente della CER Solidale Trentina, con il compito di garantire rigore, trasparenza e coerenza con le finalità sociali del Fondo Solidale.
2. Il Comitato Garante è composto da:
 - a. un membro nominato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Provincia di Trento, con peso decisionale pari al 40% complessivo in caso di votazione;
 - b. fino a due membri designati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone di comprovata competenza nei settori sociale, ambientale, economico o tecnico;
 - c. fino a cinque soci della CER Solidale Trentina, eletti dall'Assemblea dei soci tra i candidati sostenuti da almeno cinque soci e che abbiano presentato la propria candidatura almeno dieci (10) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.
3. Tutti i membri di cui alle lettere b) e c) dispongono di pari potere di voto, mentre la ponderazione del voto del rappresentante dell'Ordine degli Assistenti Sociali resta fissata al 40% complessivo.

4. **Non può far parte del Comitato Garante alcuna persona che, direttamente o indirettamente, intenda presentare — a nome proprio o per conto dell'ente, associazione o organizzazione di cui sia dipendente, collaboratore o associato — una proposta progettuale nell'ambito dei bandi promossi dalla CER Solidale Trentina.**
5. Il Comitato Garante:
 - a. valuta la fattibilità tecnica, economica e sociale dei progetti presentati;
 - b. individua e propone al Consiglio di Amministrazione i progetti da finanziare, fino al raggiungimento del limite massimo del Fondo Solidale, mantenendo una quota di riserva del 10% quale margine di garanzia;
 - c. può proporre la riduzione o l'utilizzo totale del fondo, con rinuncia alla riserva, solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta.
6. Le decisioni assunte dal Comitato Garante, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, sono definitive e non modificabili, salvo i casi di manifesta violazione accertata dal Consiglio di Amministrazione mediante deliberazione motivata.

Art. 5 – Territorialità del Fondo Solidale

1. I proventi economici derivanti dall'attività di condivisione dell'energia all'interno della CER Solidale Trentina sono attribuiti e contabilizzati in maniera distinta per ciascuna configurazione energetica territoriale, intesa come insieme di punti di connessione appartenenti a una medesima cabina primaria. Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, dei soci o dei membri del Comitato, potrà essere introdotta una sottodivisione ulteriore basata sui limiti comunali o su altre delimitazioni territoriali ritenute idonee.
2. Le risorse economiche afferenti a ciascuna configurazione sono destinate prioritariamente al finanziamento di progetti che producano effetti diretti, misurabili e positivi sul territorio di provenienza dei proventi, in coerenza con le finalità sociali e ambientali della CER.
3. Il Fondo Solidale è pertanto articolato in sottosezioni territoriali, corrispondenti alle diverse configurazioni energetiche, con contabilità separata e trasparente.
4. Il Comitato Garante assicura che le risorse di ciascun territorio siano impiegate per progetti a beneficio della relativa comunità locale, promuovendo, ove possibile, forme di coinvolgimento diretto dei soci e delle realtà associative del territorio.
5. Solo in caso di fondi residui non utilizzati entro due esercizi consecutivi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Garante, potrà ridistribuire parzialmente le risorse in eccesso a favore di progetti di interesse generale per l'intera CER, mantenendo comunque traccia contabile dell'origine territoriale dei fondi.

Art. 6 – Funzionamento del Comitato Garante

1. Il Comitato Garante si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dal Presidente della CER o da almeno un terzo dei componenti del Comitato.
2. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, partecipare alla discussione e votare in tempo reale.
3. Le convocazioni devono essere inviate con almeno sette (7) giorni di anticipo, tramite posta elettronica o altro mezzo tracciabile, e devono indicare l'ordine del giorno, la data, l'orario e le modalità di collegamento.
4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, fatte salve le specifiche ponderazioni di voto previste per il rappresentante dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
5. In caso di parità di voti, prevale la posizione del Presidente del Comitato, ove nominato, o in sua assenza, del rappresentante dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
6. Di ogni riunione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario verbalizzante, nel quale sono riportate le decisioni assunte e le eventuali raccomandazioni rivolte al Consiglio di Amministrazione.
7. I verbali sono conservati presso la sede della CER Solidale Trentina e messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta motivata.
8. Il Comitato può approvare un proprio regolamento interno di dettaglio, sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione, per disciplinare ulteriori aspetti organizzativi e operativi non previsti dal presente articolo.

Art. 7 – Durata, rinnovo e decadenza dei membri del Comitato Garante

1. I membri del Comitato Garante restano in carica per la durata di un (1) anno dalla data della loro nomina o elezione.
2. Al termine del mandato, i componenti sono rieleggibili o rinominabili per un numero illimitato di mandati consecutivi.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità a proseguire nell'incarico, il membro uscente viene sostituito con le stesse modalità previste per la sua nomina o elezione, e il subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza annuale del Comitato.
4. Decade automaticamente dall'incarico il componente che:
 - a. non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Comitato;
 - b. venga a trovarsi in conflitto di interessi permanente con le finalità del Fondo Solidale o con la CER;

c. assuma comportamenti contrari ai principi etici e statutari della CER.

5. In tali casi, la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente del Comitato o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8 – Trasparenza e rendicontazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e pubblicare annualmente una relazione di rendicontazione sull'utilizzo dei proventi di cui al presente regolamento, indicando le somme ricevute, le spese sostenute, le donazioni effettuate, i progetti finanziati e i criteri di ripartizione applicati, con evidenza della provenienza territoriale dei fondi e della relativa destinazione.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie vigenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della CER Solidale Trentina.
2. Esso si applica ai proventi maturati a partire dal primo esercizio utile successivo alla sua approvazione.
3. Copia integrale del regolamento è depositata presso la sede della CER e pubblicata sul sito istituzionale per garantirne la piena conoscibilità da parte dei soci e dei soggetti interessati.

CER Solidale Trentina